



## PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione

RICHIESTA DI ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO  
NELL'INTERESSE DELLA LEGGE  
(art. 363, primo comma, c.p.c.)

AL SIGNOR PRIMO PRESIDENTE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
SEDE

1. Il Tribunale di L1, in composizione collegiale, con l'allegata sentenza n. N1, depositata il D1, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento giudiziale di paternità proposta da X1, X2 e X3 contro Y1, Y2 ed Y3.

2. Per inquadrare la questione giuridica che si intende rimettere all'esame della Corte di cassazione con la presente richiesta, è necessario prendere le mosse dalla situazione di fatto e procedere ad un sintetico esame della vicenda, quale emerge dall'istanza del legale avv. T1 e dalla menzionata pronuncia del Tribunale.

3. Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti convenute, gli attori sopra indicati, premesso di risultare figli di X4 e X5, entrambi deceduti, dichiaravano di avere appreso che la madre aveva intrattenuto una relazione con X6, proprietario terriero alle cui dipendenze lavoravano i coniugi X, e da questa relazione sarebbero nati nove dei dodici figli della donna, tra i quali gli attori, che, pertanto, richiedevano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale di paternità di X6, padre biologico.

Gli attori esponevano altresì di avere avviato, sin dal 2010, azione giudiziale per il disconoscimento di paternità di X5, marito della madre che risultava dall'atto di nascita del loro genitore. All'esito, veniva emessa la sentenza di primo grado che, recepite le conclusioni formulate nella C.T.U. genetica, escludeva l'esistenza del legame di filiazione tra gli attori e X6. La predetta sentenza veniva impugnata da parte di uno dei fratelli degli attori, nella qualità di erede di X6.

Nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità si sono costituiti Y1, Y2 ed Y3 facendo rilevare l'inammissibilità dell'azione proposta a causa della pendenza dinanzi alla Corte di appello di L2 del giudizio avente ad oggetto il disconoscimento di paternità.

Il Tribunale di L1, accogliendo l'eccezione e respingendo l'istanza di sospensione del giudizio a causa della inapplicabilità al caso di specie dell'art. 295 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, confermando un orientamento più volte espresso dallo stesso Tribunale (cfr. sentenza 24 aprile 2015; sentenza 19.1.2017), secondo il quale non è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (principio questo sancito nell'art. 253 c.c.) in quanto *"presupposto perché possa essere esperita l'azione di accertamento giudiziale di paternità è l'assenza di uno stato di figlio formalmente accertato"*.

Nella sentenza, a sostegno della tesi giuridica prescelta, è stato richiamato il seguente principio affermato dalla Corte di cassazione ovvero che il giudice adito *"è tenuto ad esaminare, con pienezza di cognizione, le questioni preliminari non soltanto di rito, ma anche di merito, e, tra esse, la esistenza di motivi di improponibilità della domanda che possano già, "ex se", risolvere immediatamente la controversia, con la conseguenza che l'azione predetta*

va dichiarata inammissibile se proposta in pendenza della situazione prevista dal precedente art. 253 cod.civ. (richiesta di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato" (cfr. Cass., sentenza n. 8190 del 19.8.1998).

4. La sentenza, come anche indicato dall'istante avv. T1, non è stata impugnata ed ha acquisito valore di giudicato (testualmente si legge nell'istanza: *"l'enorme peso economico della condanna alle spese ha impedito alla sig.ra X3 di impugnare la sentenza e di ricorrerla in Cassazione in quanto vi è un elevato margine di incertezza che non consente di avviare una azione di paternità senza rischiare un'esosa condanna alle spese"*).

Sussistono, pertanto, le condizioni di non ricorribilità per cassazione e di non impugnabilità della decisione giudiziale, previste dall'art. 363, primo comma, c.p.c., per farsi luogo alla presente richiesta.

5. La problematica affrontata dal Tribunale di L1 è già stata oggetto di decisioni di merito tra loro contrastanti<sup>1</sup>; le quali, a loro volta, riflettono l'orientamento non univoco della dottrina.

In proposito, l'istante, nel sollecitare il promovimento del procedimento ex art. 363 c.p.c., evidenzia: *"appare assurdo ed irragionevole l'attuale assetto in cui se il figlio è di Torino può avanzare richiesta di paternità e contestualmente disconoscimento della paternità, e così anche se è di Palermo: se invece la causa è nel distretto di L1, allora il Tribunale dichiara inammissibili le azioni e condanna alle spese secondo la soccombenza processuale! Il paradosso non consiste solo nell'esistenza di diversi orientamenti, bensì nella difficile interpretazione del rapporto tra le due azioni per l'alto rango di diritti sottesi e per la peculiare natura di riflesso sui diritti umani coinvolti nella disamina difensiva. In buona sostanza, neppure l'avvocato può consigliare al cliente se ha diritto di avanzare richiesta di paternità con tutte le implicazioni anche in ordine alla maturazione della prescrizione delle azioni consequenziali, o invece, paradossalmente, se consiglia di intraprendere le azioni il figlio si ritrova con una pronuncia di inammissibilità e condanna alle spese. Vi è all'evidenza un contrasto inaccettabile e che non giustifica la diversità di orientamenti giurisprudenziali oltre che di differente interpretazione normativa dell'art. 235 c.c. Per tali ragioni si intende sottoporre alla S.V. le due contrapposte soluzioni prospettate dall'attuale giurisprudenza che altro non fanno se non creare inutili contenziosi ed intasare le aule di giustizia o, a seconda di come inteso, privare la persona del sacrosanto diritto di avviare una causa di paternità"*.

6. La considerazione che precede trova conferma non solo nella disamina degli indirizzi di merito<sup>2</sup> ma, come si dirà, anche nella giurisprudenza di legittimità.

Sussiste, pertanto, un interesse di carattere nomofilattico ad una pronuncia di codesta Corte nell'interesse della legge, onde poter ricomporre i contrasti già evidenziatisi nelle citate decisioni di merito (alcune delle quali sono allegate alla presente istanza di enunciazione del principio di diritto) per fornire un orientamento univoco agli operatori del diritto e al contempo una tutela piena alle parti coinvolte.

---

<sup>1</sup> Senza pretesa di esaustività, nel senso della impossibilità di una contestualità tra le domande di disconoscimento di paternità e di riconoscimento di una diversa paternità biologica e della impossibilità di disporre la sospensione del giudizio della seconda domanda in attesa della definizione del processo sulla prima si esprime **Tribunale Bari, sez. I, 25.2.2016, n. 1038**; .nel senso della inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità proposta contestualmente (nello stesso giudizio) all'azione di disconoscimento di paternità cfr. **Tribunale Nola, sez. II, 26.9.2019, n. 1971**. Nella decisione tuttavia si riconosce, non senza contraddittorietà, che nel caso di contemporanea pendenza delle azioni si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la cui *ratio* è quella di evitare i conflitti tra due giudicati. In questo ultimo senso cfr. anche la più recente decisione **Tribunale Siena, Sez. I, 22.7.2021, n. 612** che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta contestualmente (nello stesso giudizio) all'azione di disconoscimento di paternità.

Al contrario, per l'affermazione piena del rapporto di pregiudizialità tra le azioni e per la necessaria sospensione ex art. 295 c.p.c. previa separazione delle domande proposte contestualmente e conseguente formazione di fascicoli distinti cfr. **Tribunale Crotona, 18.5.2019, n. 633**. Ancora, nello stesso senso cfr. **Tribunale Modena, 1.3.2019, n. 282**, che effettua una ricognizione dei vari orientamenti giurisprudenziali.

<sup>2</sup> V. nota 1 che precede.

7. La questione di diritto posta dall'istanza si traduce nelle seguenti correlate domande: (a) il giudizio finalizzato ad accertare la paternità al di fuori del matrimonio può essere proposto anche se la paternità del marito non è ancora stata disconosciuta giudizialmente con pronuncia passata in giudicato? (b) Il processo di accertamento giudiziale di paternità biologica può essere (invece proposto e) sospeso ex art. 295 c.p.c. sulla base di un nesso di pregiudizialità tecnico – giuridica, in attesa della definizione del giudizio di disconoscimento di paternità?

8. Il problema giuridico induce a riflettere sui rapporti tra le diverse azioni in materia di *status filiationis*.

Va premesso il dato normativo. In base all'art. 253 c.c., non può essere ammesso un riconoscimento di paternità *in contrasto* con lo stato di figlio già acquisito. Ancora, l'art. 269 c.c. dispone che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate solo nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento è una sentenza di accertamento costitutivo: la modifica dello *status* del figlio opera *ex tunc* ed ha effetti *erga omnes* con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento comporta il venire meno della condizione di figlio, condizione ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.

In questo quadro giuridico di riferimento si sono affermati i seguenti orientamenti giurisprudenziali:

- **un primo orientamento**, maggioritario e più risalente nel tempo, sostenuto anche da gran parte della giurisprudenza di merito, si esprime nel senso che “la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ‘naturale’ deve dichiararsi *improcedibile* quando manchi al momento della stessa il presupposto della perdita dello *status* di figlio legittimo da parte del soggetto (art. 253 c.c.), determinata dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento di paternità” (tra le tante, cfr. Tribunale Roma, sez. I, 19/01/2017, n. 914). Questa tesi giuridica si basa sulla necessaria perdita dello *status* come presupposto processuale della successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità. Ne consegue che, secondo l'orientamento suddetto, sin dal momento dell'instaurazione del giudizio deve essere accertata la perdita dello *status*. Secondo questo indirizzo prevalente, ai sensi dell'art. 253 c.c., la rimozione dell'impedimento (esistenza del diverso stato di figlio) decorre in breve solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento di paternità (Cass., n. 15990/2013).

- **un secondo orientamento**, di formazione recente, è sorto all'interno della giurisprudenza di legittimità che, sul tema, si è pronunciata con una decisione caratterizzata da novità.

In passato, va precisato che la Corte di cassazione si era pronunciata sullo specifico tema della sospensione, ex art. 337, secondo comma, c.p.c., del processo di accertamento giudiziale di paternità in attesa della definizione del giudizio revocatorio sul giudicato intervenuto in un precedente procedimento di disconoscimento di paternità: il riconosciuto potere di sospensione veniva correlato alla motivazione esplicita sui requisiti di pregiudizialità e controvertibilità effettiva della decisione impugnata, posti a base dell'esercizio del potere di sospensione del processo (cfr. Cass. 23/10/2015, n. 21664 e, ancor prima, Cass. 12.11.2014, n. 24046). Non vi era invece una specifica pronuncia riguardante l'ambito di applicabilità dell'art. 295 c.p.c. nel processo di accertamento giudiziale di paternità.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha esplicitato che “L'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità: detto accertamento ha efficacia *ultra partes* e *retroattiva* e non può non riverberarsi sul giudizio di accertamento pendente, determinando, nel caso di vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento, il definitivo venir meno di quella condizione (di figlio legittimo) che era originariamente ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità. Tra le due cause è dato quindi di ravvisare un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: ciò in corrispondenza della ratio dell'istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati”; cfr. al riguardo Cass., 3 luglio 2018, n. 17392, che afferma il seguente principio di diritto “Il giudizio di disconoscimento di paternità con cui viene rimosso lo stato di figlio è pregiudiziale rispetto a

*quello con cui viene rivendicata altra paternità; nel caso di loro contemporanea pendenza si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la cui ratio è quella di evitare il conflitto tra due giudicati").*

L'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. consente così di regolare i rapporti tra le azioni predette e di evitare che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia accolta quando non potrebbe esserlo (nella ipotesi del rigetto dell'azione di disconoscimento). La finalità è quella di prevenire pronunce contrastanti. Sul piano dei rapporti tra i due giudizi, una volta affermata la possibilità – e doverosità – di applicare la regole della sospensione necessaria, va escluso che la rimozione dello *status* di figlio legittimo costituisca **il necessario presupposto processuale della domanda**, insuscettibile, come tale, di sopravvenire nel corso del giudizio, e tale da imporre, in conseguenza, una pronuncia di inammissibilità della domanda stessa pur in pendenza del giudizio diretto al disconoscimento della paternità” (cfr. la già cit. Cass. n. 17392/2018, così massimata: “Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che. in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253 c.c.”).

9. Così sinteticamente ricostruito il panorama giurisprudenziale, questo Ufficio evidenzia la necessità che la Corte di cassazione affermi e consolidi un principio di diritto compatibile con la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, evitando così che una tesi troppo formalistica, e soprattutto poco adeguata al contesto normativo di riferimento, costringa le parti a dover attendere il tempo – non breve, è noto – del giudizio di disconoscimento e di incardinare *ex novo* un'azione già proposta (quella di accertamento giudiziale della paternità), laddove l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. possa soccorrere e conservare gli effetti dell'azione già incardinata, contestualmente o separatamente al giudizio di disconoscimento.

La Corte di cassazione, con la pronuncia del 2018, ha fatto applicazione della sospensione per pregiudizialità tra le azioni di stato, riconoscendo la necessità di sospendere il processo relativo alla causa di accertamento della paternità, regolato dagli artt. 269 e ss. c.c., fino alla definizione del giudizio introdotto dall'azione di disconoscimento della presunta paternità del figlio nato in costanza di matrimonio (oggi la disciplina è regolata dagli art. 243-*bis* e segg. c.c.)

La regola enunciata, come detto, si basa su un principio generale, insito nell'ordinamento giuridico, ovvero l'esigenza di non contraddizione tra giudicati.

La soluzione prospettata dalla Corte regolatrice nella menzionata decisione del 2018 si colloca peraltro nel solco di una moderna concezione giuridica correlata alla necessità di favorire le soluzioni processuali che meglio siano in grado di tutelare i diritti delle parti, evitando defatiganti e ripetute iniziative processuali ed utilizzando l'istituto della sospensione necessaria come strumento che valorizza la pregiudizialità tecnico-giuridica.

Il rapporto tra le azioni in oggetto è dunque suscettibile di essere ricondotto alla pregiudizialità tecnica e *“non sembra contestabile che l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo sia pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità. Tra le due cause è dato infatti di ravvisare un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: ciò in corrispondenza della ratio dell'istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati (per tutte: Cass. 16 marzo 2016, n. 5229). Infatti, la nominata sospensione è idonea proprio ad evitare che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia, in ipotesi, accolta laddove, per effetto del rigetto dell'azione di disconoscimento, non potrebbe esserlo: e ciò proprio ad escludere, in tale ipotesi, pronunce contrastanti”* (così testualmente la già cit. Cass. 17392/2018).

10. Di contro, nell'ambito della giurisprudenza di merito, come emblematicamente emerge dalla decisione del Tribunale di L1 che in questa sede si fa valere ai fini dell'art. 363 c.p.c., ancora persiste la tendenza ad escludere qualsiasi coordinamento tra i due giudizi, dichiarando *tout court* l'inammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità nella pendenza dell'azione di disconoscimento; tralasciando di considerare che, di fronte ad un'azione ricostruttiva della filiazione, sia pure promossa prematuramente, la pronuncia di

inammissibilità costringerà le parti alla nuova e futura proposizione della domanda, ad effettuare nuove spese, a dilatare i tempi del giudizio.

Una giurisprudenza, questa, che d'altra parte fa leva su un orientamento di legittimità espresso, ad esempio, da Cass., n. 1784/2012, secondo la controversia sul riconoscimento di paternità *non può avere ingresso* sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento; o da Cass., n. 27560/2021, che nega la facoltà di azione da parte del padre biologico rivolta alla relativa dichiarazione, se prima non viene rimosso lo *status* di figlio "matrimoniale" con una statuizione *erga omnes*.

Si tratta di indirizzi che sovente, quali variazioni sul tema, si collegano alla parallela tematica della facoltà (negata) di intervento del padre biologico nel giudizio di disconoscimento, sulla base dell'affermazione della esistenza di un "mero interesse di fatto" nel far valere il pregiudizio del padre preteso "naturale", o dei suoi eredi; un argomento speso, altresì, per dire inammissibile l'opposizione di terzo, proposta da chi sia indicato come il vero padre, contro la sentenza di disconoscimento della paternità, anche in questo caso affermandosi la mancanza di un diritto autonomo la cui tutela sia *incompatibile* con la situazione giuridica risultante dalla sentenza di disconoscimento (in questo senso, Cass., n. 18601/2021; Cass., n. 487/2014) .

11. La tesi giuridica che predilige l'aspetto per così dire sanante o conservativo dell'azione già intrapresa (facendo leva sull'istituto della sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.*) appare all'Ufficio quella che bene accorda i due istituti, meglio tutela i diritti delle parti e rispetta il principio (di valenza generale) di necessaria economia processuale quale strumento di fondamentale importanza per la deflazione dei contenziosi.

A ciò non sembra essere di ostacolo la formulazione dell'art. 253 c.c. e nemmeno il testo dell'art. 269 c.c. perché il diverso *status filiationis* preclude la dichiarazione (l'accertamento) della filiazione al di fuori del matrimonio ma non la richiesta (la domanda) di una siffatta dichiarazione.

Ancora, va osservato che il presupposto indefettibile per la legittima adozione del provvedimento di sospensione necessaria del giudizio, *ex art. 295 cod. proc. civ.*, è semplicemente la pendenza, dinanzi allo stesso o ad altro giudice, di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere (Cass. 18649/2014).

12. Una simile constatazione induce anche a riflettere – rimeditando, se del caso, l'indirizzo che si è accennato nel paragrafo 11 in punto (in)ammissibilità dell'intervento del padre biologico nel giudizio di disconoscimento – sulla possibilità che i giudizi di cui si tratta possano essere introdotti cumulativamente, con unico atto introduttivo, dal soggetto che vanta la legittimazione per entrambi i giudizi (ad es. il figlio), per tale via ammettendo l'ipotesi che il presunto padre biologico possa prendere parte al giudizio di disconoscimento della paternità del marito: si tratta di una frontiera processuale sulla quale vale la pena di ragionare e che non sembra incompatibile con il quadro normativo che, come previsto dall'art. 276, secondo comma, c.c. ammette a partecipare al giudizio chiunque vi abbia interesse<sup>3</sup>.

Né, come sottolineato da autorevole dottrina, la tesi giuridica di una introduzione cumulativa trova ostacolo nel primo comma dell'art. 247 c.c., poiché il fatto che il figlio, la madre ed il marito siano parti necessarie del giudizio non comporta che queste debbano essere le uniche parti del giudizio.

---

<sup>3</sup> La giurisprudenza di legittimità appare invero contraria a questa apertura (cfr. da ultimo la citata Cass., 11 ottobre 2021, n. 27560 dove si ribadisce che il padre biologico del figlio nato dal matrimonio non è legittimato a proporre in via autonoma azione di disconoscimento di paternità (così anche Cass., n. 4033/1995), non può intervenire e partecipare in quel giudizio e neppure proporre opposizione di terzo. Se il minore è infraquattordicenne, il padre biologico può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale affinché promuova l'azione di disconoscimento, e ciò interpretando la locuzione dell'art. 244 c.c. u.c. ("altro genitore") come riferita non solo alla madre, ma anche al padre biologico (così Cass., n. 4020/2017).

Si tratta di implicazioni non direttamente necessarie ai fini della composizione del contrasto che qui si rileva, ma che la Corte, nell'esercizio della propria funzione, ben potrebbe affrontare e definire con una pronuncia di portata di principio ancora più ampia.

13. Non si può sottacere che il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, guardi con favore la tendenza all'accertamento dell'effettivo rapporto genitoriale, essendo, in questo contesto, persino agevolata la possibilità per il presunto padre biologico di poter intervenire nel giudizio di disconoscimento della filiazione matrimoniale ed offrire il proprio contributo probatorio per accertare la verità.

14. In ultimo, al fine di corroborare l'esigenza di chiarezza nell'ambito dei rapporti di pregiudizialità tra le azioni di stato, si deve menzionare la circostanza che, di recente, la corte di appello di Salerno<sup>4</sup>, proprio facendo leva anche sulla pronuncia di cui a Cass., n. 17392/2018, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile nella parte in cui preclude la possibilità di coltivare direttamente l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità se non previo esperimento di ulteriori rimedi processuali, sottolineando che il sistema così configurato finisce per comprimere il diritto del figlio-attore nel giudizio di accertamento della paternità biologica, dovendo egli previamente esperire l'iniziativa rivolta a mettere nel nulla lo *status* presuntivo e con il rischio, poi, che, qualora alla eliminazione di quest'ultima non segua il vittorioso esperimento dell'accertamento di filiazione "naturale", la persona si trovi a essere priva di qualsiasi identità filiale.

15. La questione, dunque, come evidenziato nel presente scritto, presenta connotati di stretta attualità e sconta, nella pratica giudiziaria, un non agevole raccordo tra i due istituti, specie nei casi in cui vi sia stata una proposizione contestuale delle azioni con l'esigenza di disciplinare se e come gestire la contemporanea pendenza dei giudizi.

In conclusione, i motivi a sostegno della impugnabilità del provvedimento emesso dal Tribunale di L1, che ha respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale di paternità in pendenza dell'azione di disconoscimento, appaiono più convincenti di quelli che depongono in senso opposto e che contrastano con la giurisprudenza di legittimità sopra enunciata (Cass. 17392/2018).

In ogni caso, il composito quadro interpretativo e la chiara esistenza di un contrasto di opinioni, così nelle sedi di merito come in sede di legittimità, costituiscono ragioni idonee per attivare l'applicazione dell'istituto ex art. 363 c.p.c., in vista di una pronuncia di principio atta a uniformare gli indirizzi applicativi.

Pertanto, con il presente atto il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

#### CHIEDE

che codesta Corte enunci nell'interesse della legge il seguente principio, al quale il Tribunale di L1, giudice del merito nel procedimento n. R.G. N2, avrebbe dovuto attenersi: *"Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c."*

Roma, 05.04.2022

per Il Procuratore Generale

Luisa De Renzis, sostituto

Carmelo Sgroi, avv. gen.

---

<sup>4</sup> Cfr. ordinanza 11 marzo 2021, R.O. n. 205/2021, fissata per la trattazione all'udienza dell'8 giugno 2022.

Allegati:

a) sentenza del Tribunale di Roma N1, pubblicata il D1 e non impugnata;

b) giurisprudenza di legittimità:

- Cass., n. 8190/1998;
- Cass., n. 1784/2012;
- Cass., n. 15990/2013;
- Cass., n. 487/2014;
- Cass., n. 24046/2014;
- Cass., n. 21664/2015;
- Cass., n. 5229/2016;
- Cass., n. 4020/2017;
- Cass., n. 17392/2018;
- Cass., n. 18601/2021;
- Cass., n. 27560/2021;

c) giurisprudenza di merito:

- Tribunale Bari, sez. I, 25.2.2016, n. 1038;
- Tribunale Roma, sez. I, 19.1.2017, n. 914;
- Tribunale Modena, 1.3.2019, n. 282;
- Tribunale Crotone, 18.5.2019, n. 633;
- Tribunale Nola, sez. II, 26.9.2019, n. 1971;
- Tribunale Siena, Sez. I, 22.7.2021, n. 612 (m);

d) ordinanza di rimessione 11 marzo 2021 (R.O. 205/2021) della Corte d'appello di Salerno;

e) dottrina:

- M. Sesta, Le azioni di stato dopo il decreto legislativo n. 154/2013, Rassegna forense 2014;
- A. Ronco, La guerra dei padri: sul rapporto tra le azioni di disconoscimento di una e accertamento di altra paternità (nota a Cass., n. 17392/2018), Giur. It. 2019;
- M. Corriere, Disconoscimento e accertamento della paternità: sussiste un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica (nota a Cass., n. 17392/2018), Il Familiarista, 2018;
- A. Angioi, Azioni di stato, questioni pregiudiziali e sospensione necessaria del processo (nota a Cass., n. 17392/2018), Giustizia civile.com, 2019.